

Egregio Signor
Walter Kaswalder
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Trento, 12/04/2021

Proposta di ordine del giorno n.

Disegno di legge n. 81/XVI “*Misure di semplificazione e razionalizzazione in materia di territorio e di ambiente: modificazioni della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976, della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dell'articolo 40 (Catasto dei fabbricati e nuova anagrafe immobiliare integrata catasto - libro fondiario) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, e della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento)*”

Posto che l'Antitrust – ai sensi degli artt. 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 - può segnalare al Governo, al Parlamento, alle Regioni e agli Enti locali i provvedimenti normativi e amministrativi già vigenti, o in via di formazione, che introducono restrizioni della concorrenza e pertanto indicare tutte le leggi che impediscono la competizione e che vanno eliminate o riformate, con la [segnalazione del 3 marzo 2021 sulle piccole derivazioni idroelettriche](#) (pubblicata sul Bollettino Agcm n. 10 dell'8 marzo) l'Autorità ha inteso rilevare il contrasto del quadro normativo nazionale e regionale vigente con il diritto comunitario e/o nazionale in materia di concorrenza;

in particolare, secondo l'Autorità il quadro normativo nazionale e regionale vigente, non prevedendo, in sede di richiesta di rinnovo delle concessioni per piccole derivazioni idroelettriche, la possibilità per terzi di avanzare una domanda per lo sfruttamento del medesimo corso d'acqua con un progetto diverso e in concorrenza con quello esistente, risulta in contrasto sia con il diritto comunitario in materia di prestazione di servizi, che con il diritto comunitario e/o nazionale in materia di concorrenza;

l'Autorità pertanto chiede, in primis, che il legislatore nazionale provveda ad una espressa modifica pro concorrenziale delle disposizioni vigenti di cui agli artt. 28 e 30 del Regio Decreto n. 1775/1933. In secondo luogo, richiede ai legislatori regionali e provinciali, competenti in materia di rilascio di concessioni per piccole derivazioni idroelettriche alla loro scadenza, che intervengano anch'essi per

modificare le disposizioni - laddove esistenti nei propri ordinamenti - sul rinnovo automatico al concessionario incumbent, sostituendole con discipline, che, pur tenendo eventualmente conto della possibilità di procedure semplificate nei casi di concessioni di potenza nominale media annua della concessione particolarmente ridotta, risultino comunque conformi ai principi di massima contendibilità delle concessioni di piccole derivazioni idroelettriche al momento della loro scadenza e, dunque, siano trasparenti, aperte e non discriminatorie;

preme sottolineare come, con le sue segnalazioni, l'Autorità antitrust stia solo facendo presente come la normativa vigente in Provincia di Trento sia in potenziale contrasto col diritto comunitario, ma è e resta pacifico come l'Autorità possa solo procedere con segnalazioni non potendo costringere lo Stato, le Regioni o le Province a modificare la normativa;

nel documento di data 10 febbraio 2021 (Prot. n. 288/2021) inviato da Assoidroelettrica al Consiglio della Provincia Autonoma di Trento e facente riferimento a un paper elaborato dalla Fondazione Magna Carta, viene fatto presente che (1) a livello europeo la situazione normativa del settore della produzione di energia idroelettrica risulta assai disomogenea, (2) i numerosi rilievi posti dalla Commissione Europea ai vari Stati in fatto di apertura alla concorrenza del settore della produzione di energia idroelettrica permangono generalmente irrisolti con l'Italia che pare essere lo Stato che, fra tutti, ha dimostrato la maggior disponibilità all'adeguamento della normativa interna, (3) la Direttiva sui servizi 2006/123/CE non pare così chiaramente applicabile alla gestione delle centrali idroelettriche poiché l'oggetto della concessione è l'acqua, cioè un bene demaniale e non un servizio, (4) si conferma come per le "piccole derivazioni" non sia presente alcuna azione, né a livello europeo né nazionale, che imponga agli enti amministrativi di procedere a gare concorrenziali in fase di rinnovo, mantenendo al contempo la trasparenza del procedimento attraverso la semplice pubblicazione agli albi dei relativi procedimenti;

anche in base alle annotazioni riportate da Assoidroelettrica e citate al precedente paragrafo, risulta chiaro come al di là degli aspetti relativi alla concorrenza, le osservazioni dell'Autorità non tengano conto dello spazio ibrido in cui si svolgono la produzione e il consumo dell'energia idroelettrica e dell'assenza di uno specifico quadro regolatorio omogeneo a livello europeo;

inoltre appare evidente come il parere dell'Autorità non tenga nemmeno in considerazione la necessità di prevedere norme specifiche per una valorizzazione generale delle zone montane e dunque nulla dica in merito alle forme di gestione degli impianti idroelettrici da applicare al fine di garantire una gestione delle risorse idriche finalizzata a far fronte alle problematiche e alle specificità delle stesse, anche in termini di nuovi rapporti sussidiari per arginare lo spopolamento e tutelare il territorio, di principi della Green Economy e più in generale dello sviluppo sostenibile;

tutto ciò premesso il Consiglio provinciale impegna la Giunta a

1. avanzare formale richiesta per l'apertura di un tavolo di lavoro in sede di Conferenza Stato-Regioni per favorire una revisione della normativa volta ad accorpare in un unico codice le norme in materia di derivazioni idroelettriche e rendere chiara e coerente la disciplina del settore;
2. avviare un confronto con i Ministeri competenti in materia di ambiente, sviluppo economico sostenibile, politiche di coesione economica, sociale e territoriale, politiche per lo sviluppo della montagna, nonché con le competenti direzioni generali della Commissione Europea, al fine di definire un quadro regolatorio uniforme a livello europeo nel quale sia assicurata una via preferenziale all'affidamento delle concessioni delle derivazioni idroelettriche a soggetti totalmente pubblici o a società miste pubblico-privato su base regionale, provinciale o locale nelle quali il soggetto privato è rappresentato da società cooperative che perseguono scopi mutualistici e di tutela ambientale;
3. elaborare uno schema di modello normativo per assicurare un regime specifico di gestione decentralata e partecipata delle risorse idriche a fini idroelettrici nelle comunità residenti nelle zone di montagna e nelle aree interne;

Cons. prov. Alex Marini